## SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

## 42° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1992

## INDICE

Commissioni permanenti				
1ª - Affari costituzionali	Pag.	4		
4ª - Difesa	»	11		
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni				
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare				
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	35		
Giunte				
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3		
Sottocommissioni permanenti				
1ª - Affari costituzionali - Pareri				
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri				
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	<b>»</b>	40		
CONVOCAZIONI	Dag	A 1		

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1992

16° Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 11.

#### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta riprende l'esame, rinviato nella seduta del 10 settembre 1992, della seguente domanda:

Doc. IV, n. 13, contro il senatore Citaristi per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319 e 319-bis del codice penale; nonchè agli articoli 81, capoverso, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio). (R 135, C 21<sup>a</sup>, 13°)

Prendono la parola i senatori FILETTI, FABJ RAMOUS, BODO, PINNA, MAISANO GRASSI, GUZZETTI, PREIONI, CUTRERA, nonchè il PRESIDENTE.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 14,40).

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori SAPORITO, MAZZOLA, FRANCHI, PINTO, COCO e del PRESIDENTE, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15.

## AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1992

24ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente CALVI indi del Vice Presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 10,40.

#### IN SEDE REFERENTE

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CHIARANTE ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali (373)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MANCINO ed altri. Istituzione della commissione bicamerale per la revisione della Costituzione (385)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE GAVA ed altri. Conferimento di potestà legislativa alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (512)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ACQUAVIVA ed altri. Norme per il procedimento di revisione costituzionale conseguente alla iniziativa della Commissione bicamerale deliberata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 23 luglio 1992, e disciplina delle relative attribuzioni (527) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell 4 agosto 1992.

Interviene il senatore SALVI ricordando che nelle deliberazioni istitutive della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali le Camere si erano impegnate a definire con un'apposita legge costituzionale i poteri di questo organo ed a prevedere un procedimento ad hoc per una revisione organica della seconda parte della Costituzione. La procedura così delineata non deve portare però ad un affievolimento delle garanzie previste dall'articolo 138, ma le norme in esame derogano più direttamente agli articoli 71 e seguenti della Costituzione, attribuendo alla Commissione parlamentare un potere referente, soluzione più rispettosa del diritto di ciascun parlamentare a prendere parte al dibattito con pienezza di iniziativa. È opportuno comunque, per imprimere una maggiore organicità alla discussione, prevedere che gli eventuali emendamenti presentati innanzi alle Assemblee siano preven-

tivamente esaminati dalla Commissione. L'esito finale è, nella proposta del Gruppo democratico cristiano, un referendum obbligatorio, con la soppressione della seconda lettura prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Se però dovesse diventare discriminante, ai fini dell'acquisizione del consenso di alcune parti politiche, l'eliminazione di questa fase procedurale, la seconda lettura dovrà senz'altro essere mantenuta onde favorire la più larga convergenza.

Il senatore MACCANICO reputa indispensabile una sollecita conclusione dell'iter dei disegni di legge costituzionale in titolo, atteso che la Commissione bicamerale ha già iniziato i propri lavori, prospettando un intenso programma di attività. In questo quadro, è altresì auspicabile promuovere intese informali con l'altro ramo del Parlamento sul testo relativo alla attribuzione dei compiti della Commissione, onde evitare inutili navette. Il testo deve definire con precisione le competenze spettanti alla Commissione bicamerale: in tal senso, è opportuno che ad essa risultino assegnate le proposte di revisione costituzionale concernenti la parte II della Costituzione, ad esclusione dei progetti di modifica dell'articolo 138, ed i disegni di legge ordinaria relativi all'elezione delle Assemblee legislative. Alla Commissione andranno altresì assegnate quelle proposte di revisione costituzionale che risultino connesse agli impegni derivanti dalla ratifica di trattati internazionali, com'è dimostrato dalle recenti vicende della ratifica del trattato di Maastricht. Alla Commissione dovranno spettare i poteri attribuiti dai Regolamenti parlamentari alle Commissioni permanenti in sede referente; il concreto svolgimento dei dibattiti potrà peraltro utilmente risultare modellato secondo lo schema che caratterizza lo svolgimento delle sessioni di bilancio. Non c'è inoltre motivo di prevedere la doppia lettura da parte delle Camere delle proposte approvate dalla Commissione, ove si convenga che esse vengano comunque sottoposte a referendum popolare.

Il senatore MARTINAZZOLI sottolinea la centralità dei temi relativi alla cosiddetta «costituzione economica», la cui importanza è particolarmente avvertita nelle moderne democrazie. Nel lamentare che, nel corso della sua prima seduta, la Commissione bicamerale si sia lungamente soffermata su problemi di carattere meramente organizzativo, reputa pregiudiziale che venga sciolto innanzitutto il nodo della compatibilità dei lavori dell'organo bicamerale con quelli delle altre Commissioni e delle due Assemblee. È inoltre opportuno stabilire un termine per la conclusione dei lavori da parte delle Assemblee, stabilendo anche delle precise sanzioni ove esso non sia rispettato, onde evitare che anche questa si traduca in un'occasione mancata. La obbligatoria sottoposizione delle modifiche costituzionali a referendum popolare potrebbe forse consentirne l'approvazione parlamentare anche con maggioranze non particolarmente gravose; resta comunque da chiedersi quali sanzioni conseguirebbero da un eventuale esito negativo di tale referendum.

Il relatore MAZZOLA dà brevemente conto del testo unificato dei disegni di legge costituzionale, da lui stesso predisposto.

Il senatore MIGLIO nota l'emergere di un diffuso scetticismo circa la possibilità che la Commissione bicamerale conduca un lavoro proficuo in assenza di una legge costituzionale che ne definisca i poteri, insistendo quindi sulla esigenza che il Parlamento approvi una proposta di tal fatta entro il termine massimo di sei mesi. Nel criticare la formulazione del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, che ritiene possa ingenerare qualche incertezza circa le proposte di revisione costituzionale sulle quali la Commissione potrebbe esercitare la propria competenza, conviene con il senatore Maccanico circa l'inutilità di una doppia deliberazione ove si ritenga indispensabile la sottoposizione a referendum popolare delle proposte approvate dalle Assemblee. A suo giudizio sarebbe inoltre utile che il testo prevedesse anche la possibilità di svolgere un referendum alternativo, attesa la possibilità che in seno alla Commissione bicamerale emerga una pluralità di posizioni contrapposte.

Il senatore SAPORITO ritiene indispensabile un'armonizzazione dei lavori della Commissione bicamerale con quelli delle Commissioni permanenti delle due Camere; ciò vale anche con specifico riferimento alla necessità che la Commissione affari costituzionali del Senato possa continuare ad esercitare le proprie funzioni, atteso che quasi i due terzi dei componenti di essa risultano anche membri della Bicamerale. Dopo aver ricordato che l'unico esempio - tutt'altro che esaltante - di Commissione per la revisione costituzionale che ha condotto i propri lavori mentre il Parlamento continuava ad esercitare le proprie competenze ordinarie è fornito dalla Colombia, ritiene indispensabile precisare le competenze spettanti alla Commissione ed i tempi ad essa assegnati. In questo senso, i compiti che il testo unificato attribuisce alla Commissione bicamerale paiono sproporzionati in relazione al limitato spazio temporale di sei mesi, tanto più che le proposte di revisione costituzionale che ad essa verrebbero assegnate attengono a temi sui quali non sempre è riscontrabile convergenza ideologica tra le forze politiche. Conviene infine con l'opportunità di una consultazione referendaria sui disegni di legge costituzionale approvati, ritenendo anch'egli pertanto superflua la doppia lettura delle Camere.

Il senatore COVATTA, ringraziato il relatore per lo sforzo di sintesi compiuto, fa presente che il progetto presentato dal Gruppo socialista si differenzia per alcuni aspetti in merito principalmente ai poteri della Commissione, stabiliti come di natura redigente, allo scopo di rendere più incisivo il ruolo di questo organo, nonchè sulla questione del referendum. Viene infatti proposto il ricorso al corpo elettorale non solo sulla proposta approvata dalle Camere, ma anche sul testo che raccolga le maggiori adesioni da parte della minoranza, per salvaguardare l'esigenza prospettata anche dal senatore Miglio. Qualora tuttavia non si pervenisse ad una soluzione concordata sulla questione del referendum alternativo, il Gruppo socialista è disponibile ad accedere alla proposta espressa dal relatore, essendo interesse prioritario della sua parte politica avviare comunque l'opera di revisione con l'insediamento della Commissione. Egli conviene poi sull'opportunità di prevedere un termine anche per la conclusione dell'attività da parte delle due

Assemblee, non potendosi dubitare della pesante sanzione politica che, in caso di inosservanza, si abbatterebbe sul Parlamento. Invita nuovamente a riflettere sui poteri da conferire alla Commissione, ritenendo egli più consono un compito di natura redigente e raccomanda di escludere dalla revisione non solo l'articolo 138, ma anche l'articolo 139 della Costituzione. Nulla impedisce infine alla Commissione di elaborare articoli aggiuntivi sulla costituzione economica del Paese, mentre conviene sull'attribuzione ad essa della competenza ad elaborare i disegni di legge di revisione costituzionale legati all'attuazione di trattati internazionali.

Il senatore MARCHETTI, dopo aver ricordato la contrarietà del suo Gruppo sulle stesse deliberazioni istitutive della Commissione bicamerale, approvate dal Senato e dalla Camera il 23 luglio scorso, dissente su qualsiasi ipotesi di modifica o deroga dell'articolo 138 della Costituzione, che egli giudica di estrema gravità.

La senatrice TOSSI BRUTTI, nel condividere le considerazioni del senatore Covatta, ritiene preferibile che il testo escluda dalle competenze della Commissione tutte le proposte riguardanti la sezione seconda del titolo VI della Costituzione. Alla Commissione andrebbero assegnati i poteri spettanti alle commissioni permanenti in sede referente, a causa delle difficoltà che altrimenti si prospetterebbero con il conferimento di poteri redigenti. Basti pensare al fatto che, in tale ultimo caso, il comma 3 dell'articolo 36 del Regolamento del Senato stabilisce che, fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è comunque sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, tra l'altro, qualora ne facciano richiesta un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione. Pur comprendendo le motivazioni a favore dell'assegnazione alla Commissione bicamerale anche delle proposte di revisione costituzionale connesse agli impegni derivanti dalla ratifica di trattati internazionali, ritiene tali competenze assai limitate, data la durata in carica della Commissione circoscritta a sei mesi. Appare inoltre indispensabile introdurre all'articolo 1 del testo unificato un termine per l'assegnazione delle proposte alla Commissione, onde evitare iniziative tardive, effettuate con intenti meramente dilatori. Con riferimento all'intervento del senatore Martinazzoli, giudica inoltre non eludibile il problema di un eventuale esito negativo del referendum. A tale proposito, per scongiurare una ipotesi di collasso istituzionale, si potrebbe prevedere la sottoposizione al corpo elettorale di una pluralità di disegni di legge: in tal caso, la sanzione che discenderebbe da un eventuale esito negativo sarebbe unicamente la mancata promulgazione di singoli disegni di legge ed il conseguente obbligo del Parlamento di riesaminare la questione. Va comunque esplicitata con maggiore chiarezza la mancanza di assoggettamento a referendum della disciplina di legge ordinaria relativa all'elezione delle Camere. Può invece essere espunta dal testo la previsione di uno scioglimento della Commissione e di un'interruzione dell'esame dei disegni di legge ordinaria e costituzionale che non sia stato concluso, in caso di scioglimento delle Camere.

Il senatore MARTINAZZOLI segnala che il testo unificato fa riferimento a proposte di revisione costituzionale che vengono «assegnate» alla Commissione, e che possono dunque essere presentate anche da parlamentari che non ne facciano parte. Dopo aver insistito sulla necessità di dare un termine preciso ai lavori della Bicamerale, suggerisce di approfondire le modalità con le quali i vari disegni di legge approvati verranno sottoposti a referendum popolare, mettendo in guardia dal pericolo rappresentato dal susseguirsi di più consultazioni popolari. Ove si ritenesse possibile indire una pluralità di consultazioni sui singoli disegni di legge, la Commissione bicamerale, in caso di esito parzialmente negativo del referendum, potrebbe riesaminare il testo interessato.

Tutti riconoscono, afferma il senatore RUFFINO, che la Commissione dispone di ampi poteri, ma è opportuno specificare se essa detenga un'autonoma facoltà di proposta anche disancorata dalle iniziative legislative presentate. Giudica poi più congruo un termine più ampio per la conclusione dei suoi lavori (nove mesi), mentre conviene sull'opportunità di attribuire ad essa una funzione meramente referente. A tale proposito occorre anche ricercare qualche strumento idoneo a consentire al parlamentare di interloquire più efficacemente sull'attività della Commissione, senza attendere che essa abbia concluso i propri lavori.

Il senatore COMPAGNA, riprendendo a sua volta alcune delle problematiche emerse nel corso del dibattito, sottolinea l'esigenza di chiarire i poteri di proposta della Commissione, così come occorre definire la questione del referendum alternativo, sebbene il Gruppo socialista abbia manifestato disponibilità a rinunciare a questa sua indicazione. Occorre altresì approfondire realisticamente il tema relativo alle conseguenze che interverrebbero qualora il corpo elettorale non approvasse, in tutto o in parte, il testo sottoposto al referendum. Richiama infine anch'egli l'attezione sulla necessità di dotare la nostra Costituzione di norme più puntuali sul governo dell'economia, aspetto finora trascurato e che potrebbe divenire l'oggetto di una o più disposizioni aggiuntive.

Il senatore MIGLIO invita a non dimenticare che la Costituzione della 5ª Repubblica francese è stata redatta in tre mesi ed alcune sue disposizioni cruciali in poche ore. La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dispone complessivamente di un arco temporale di circa un anno, che egli reputa quindi in larga misura sufficiente. Anche a suo avviso non va sottovalutata l'importanza delle norme costituzionali relative al governo dell'economia, coinvolgendo nella revisione, se necessario, anche la prima parte della Costituzione. L'opera a cui la Commissione si accinge deve presentare un carattere di complessiva organicità e, pur apprezzando egli il principio della sovranità popolare, non ritiene tuttavia opportuno che al corpo elettorale si sottopongano progetti distinti ed in momenti successivi. Diversa questione invece riguarda la sottoponibilità al corpo elettorale di quesiti alternativi, essendo comunque imprescindibile un appello al popolo.

Il senatore COVATTA reputa che il testo preveda la titolarità di una iniziativa legislativa spettante alla stessa Commissione, la quale potrà eventualmente anche elaborare proposte aggiuntive rispetto a quelle ad essa già attribuite in base al comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato. Fa inoltre notare che i vuoti attualmente riscontrabili nella Carta costituzionale riguardano il governo dell'economia più che i diritti del cittadino in campo economico: non sussiste pertanto la necessità, affermata dal senatore Miglio, di ritoccare anche la Parte I della Costituzione. Quanto alla praticabilità del referendum alternativo sarà ben possibile che considerazioni di opportunità politica convincano il Parlamento ad approvare due diverse proposte di revisione della Costituzione: tale eventualità non è però pregiudicata dal testo del relatore. Reputa inoltre indispensabile stabilire un termine di sei mesi anche per l'esame dei disegni di legge costituzionale da parte delle rispettive Assemblee.

Il senatore CASTIGLIONE suggerisce che nel testo in corso di elaborazione si preveda l'assegnazione alla Commissione bicamerale di quelle proposte di revisione costituzionale che le pervengano entro la data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame, onde salvaguardare la funzionalità dei suoi lavori. Risulta invece a suo giudizio discutibile la possibilità di svolgere un referendum alternativo tra più proposte, atteso che evidentemente sarà unico il disegno di legge approvato dal Parlamento. Si chiede inoltre a chi spetterebbe proporre un testo sostitutivo, nel caso in cui l'Assemblea respingesse un articolo del disegno di legge costituzionale proposto dalla bicamerale.

Il presidente SALVI, nel convenire circa l'opportunità di precisare tale ultima eventualità, rileva che la Commissione bicamerale non verrebbe sciolta all'atto della presentazione alle rispettive Assemblee della propria proposta di revisione costituzionale, e conserverebbe pertanto la possibilità di avanzare ulteriori proposte.

Il senatore TRONTI ritiene che un'esplicita previsione della possibilità di un referendum alternativo rischi di influenzare negativamente il lavoro della Commissione, impedendo il ricrearsi di un clima adeguato alle elevate funzioni alle quali essa è chiamata. Sarebbe invece auspicabile che i suoi lavori si svolgessero in uno spirito di ampia collaborazione e che ogni componente mettesse in secondo piano la propria appartenenza politica, apportando ai lavori parlamentari il contributo derivante dal proprio retroterra culturale, come si verificò nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente. Sui temi della revisione costituzionale la classe politica deve avere la forza di mettere in gioco se stessa, anche perchè, ove gli esiti della consultazione referendaria dovessero essere negativi rispetto alle scelte operate dalla Commissione, ciò non rappresenterebbe la fine della storia, ma semmai la necessità dell'inizio di una nuova fase politica.

Il senatore COVATTA suggerisce di approfondire le implicazioni derivanti dalle norme di Regolamenti parlamentari relative alle modalità di votazione, essendo da escludere l'opportunità di procedere con votazioni segrete nel corso dell'esame, da parte delle Assemblee, del progetto di revisione.

Il senatore MIGLIO confida nella possibilità che per decisioni di questa importanza le Camere riescano a far segnare una larga convergenza, ma insiste ancora sulla necessità di affrontare il problema delle norme costituzionali sul governo dell'economia.

Il senatore MARTINAZZOLI, raccogliendo l'indicazione espressa dal senatore Tronti, manifesta la convinzione per cui, se il corpo elettorale respingerà il progetto di revisione, non potrà mancare lo scioglimento delle Camere.

Il senatore RUFFINO, segnalando la competenza della Commissione parlamentare a predisporre progetti di norme costituzionali sull'attuazione di trattati internazionali, sostiene che anche sotto questo profilo potranno essere disciplinate questioni connesse con il governo dell'economia.

Il senatore CASTIGLIONE si domanda se non sia opportuno prevedere che il *referendum* popolare sia comunque valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Il relatore MAZZOLA invita i Commissari a tener conto di un disegno di legge costituzionale, d'iniziativa dei senatori Pontone ed altri, già comunicato alla Presidenza del Senato ed in via di assegnazione alla Commissione. L'impalcatura di tale proposta è basata sullo svolgimento preliminare di una consultazione popolare relativa alla forma presidenziale o parlamentare di governo. Una volta acquisiti i risultati del referendum, la Commissione bicamerale per la stesura della nuova Costituzione trasmetterebbe alle Assemblee unicamente «gli schemi organici di Costituzione che risultino in armonia con l'esito del voto popolare». A ciascun Gruppo parlamentare resterebbe inoltre la facoltà di chiedere la sottoposizione a referendum di un progetto di Costituzione alternativo rispetto a quello approvato dal Parlamento. Secondo il relatore tale proposta risulta eccessivamente macchinosa, e comunque non armonizzabile con il testo unificato da lui proposto.

In considerazione della concomitanza dei lavori dell'Assemblea il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

## SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SALVI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 22 settembre 1992, alle ore 15, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 373, 385, 512, 527, sui poteri della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e sul procedimento di revisione organica della Costituzione.

La seduta termina alle ore 12,20.

## DIFESA (4a)

#### **GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1992**

14ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CAPPUZZO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa D'ALIA.

La seduta inizia alle ore 9,35.

#### IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia (Approvato dalla Camera dei deputati) (595)
(Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento il senatore SELLITTI. Dopo aver ricordato che, successivamente all'approvazione del decreto-legge contro la criminalità mafiosa, il Governo ha inteso dare attuazione agli obiettivi ivi delineati con ulteriori provvedimenti, ed in particolare con quello all'esame, che costituisce una vera e propria sfida alla mafia dopo i drammatici eventi di Capaci e di Palermo, afferma che l'impiego delle Forze armate nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata in Sicilia si è reso necessario anche al fine di consentire un utilizzo delle Forze di pubblica sicurezza specificamente indirizzato al lavoro investigativo, alla prevenzione ed al supporto alle indagini della Magistratura. Tale scelta è stata effettuata nel pieno rispetto delle norme costituzionali e del riparto delle competenze tra Esercito ed organi di polizia. Si tratta pertanto di misure che attengono non ad una presunta «militarizzazione» del territorio - come da qualche parte si è sostenuto - bensì volte a realizzare la collaborazione tra Forze armate ed autorità civili, tanto è vero che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge pone il personale militare a disposizione dei prefetti delle province siciliane, attribuendo ai militari le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Peraltro, non è la prima volta nella storia della Repubblica che contingenti dell'Esercito sono impiegati in operazioni di ordine pubblico. Tali esperienze, in situazioni di effettiva emergenza, si sono dimostrate valide e sarebbe anzi opportuno adesso prevedere i necessari

adeguamenti alla normativa che disciplina l'impiego delle Forze armate

L'applicazione del provvedimento in esame ha inoltre concorso a scalfire l'alone di invincibilità che sembrava circondare la mafia, restituendo fiducia alle istituzioni ed alla popolazione ed allontanando i timori di una perdita di controllo del territorio siciliano da parte dello Stato. La presenza delle Forze armate ha consentito di realizzare un controllo di primo livello sul territorio, favorendo al tempo stesso un impiego più razionale delle Forze di polizia. Proprio al fine di sottolineare la capacità dello Stato di dare risposte tempestive ed efficaci all'offensiva mafiosa, il ricorso alla decretazione d'urgenza appare, in tale frangente, assolutamente irrinunciabile.

Passando ad esaminare l'articolato, il relatore si sofferma sull'articolo 1, che disciplina la presenza di contingenti di personale militare delle Forze armate nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, ponendoli a disposizione dei Prefetti delle province siciliane. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state inoltre introdotte modifiche al comma 2, per le quali i militari possono procedere alla identificazione e immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge n. 152 del 1975, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria; e al comma 3, ove si è precisato che il personale impiegato nelle operazioni di pubblica sicurezza accompagna le persone indicate dal comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, non solo ai fini di identificazione e di completamento degli accertamenti ma anche per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria.

La Camera dei deputati ha altresì soppresso il comma 2 dell'articolo 2 (che consentiva al Consiglio dei ministri di autorizzare i Prefetti di altre province ad avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1, sentite le competenti commissioni parlamentari) ed ha introdotto modifiche all'articolo 3 per indicare la misura dell'indennità omnicomprensiva attribuita agli ufficiali, e militari di truppa delle forze armate compresi nei contingenti inviati in Sicilia. All'articolo 4, infine, è stato aggiunto un comma 1 bis che prevede la riserva del 35 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato per i militari in ferma di leva prolungata.

In conclusione, il relatore auspica che il decreto-legge n. 349 venga sollecitamente convertito in legge con il voto del Senato ed invita la Commissione a pronunciarsi in senso favorevole.

Segue il dibattito.

Il senatore LORETO, riferendosi ai precedenti storici richiamati dal relatore, osserva che essi poggiavano su presupposti di straordinarietà a suo avviso non ricorrenti per il caso siciliano, del quale è nota da tempo la estrema gravità. In un passato anche recente, operazioni che sono state presentate come manovre di addestramento delle Forze armate hanno in realtà assolto funzioni analoghe a quelle delineate dal comma

1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 349 (si veda il più recente caso dell'operazione «Forza Paris»). L'Esercito è stato invece utilizzato dichiaratamente in operazioni di ordine pubblico in altri frangenti della storia repubblicana, effettivamente caratterizzati dalla straordinarietà che il Governo oggi vorrebbe porre a presupposto del provvedimento in esame: l'occupazione della Prefettura di Milano da parte di ex partigiani nel 1947, in seguito alla destituzione del Prefetto Troilo; l'impiego di contingenti militari in occasione dei disordini di Reggio Calabria, nel 1970 e (nel 1978) durante il periodo del sequestro Moro.

Dopo aver osservato che il decreto-legge n. 349 presenta profili di dubbia costituzionalità, (soprattutto in relazione agli articoli 13 e 52 della Costituzione) afferma che al di là di tali perplessità, il provvedimento ha comunque avuto un impatto psicologico positivo sull'opinione pubblica, corroborato dai primi effetti in ordine alla riduzione dei fenomeni di microcriminalità. Tuttavia, le misure di invio di contingenti militari in Sicilia appaiono dettate più da intenti propagandistici e di immagine che da una decisa volontà del Governo di contrastare la criminalità mafiosa. Proprio perchè «di facciata», esse potrebbero finire con il risultare elusive della esigenza di adottare provvedimenti più meditati ed efficaci.

La debolezza mostrata finora dallo Stato nella lotta contro la criminalità organizzata rende assai poco credibili le misure che con il decreto-legge si sono adottate. Esse, inoltre, non tengono conto della dimensione del fenomeno mafioso, di cui sono note le complesse articolazioni economiche e politiche.

La teatralità dell'operazione disposta dal decreto-legge n. 349 non è sufficiente a celare ulteriori motivi di preoccupazione: si considerino i rischi di azioni clamorose contro i militari di leva, nonchè la possibilità che venga sottovalutata l'esigenza di una più forte iniziativa sul piano investigativo e spostata nel tempo la soluzione dei problemi relativi alla presenza delle forze di polizia in Sicilia.

Anche la mancanza di uno specifico addestramento dei militari di leva per le operazioni di ordine pubblico suscita notevoli preoccupazioni. Nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, il Ministro della difesa ha ammesso che reparti specializzati dei carabinieri sono tuttora non pienamente utilizzati e il Gruppo del PDS, in una interrogazione presentata nel luglio scorso, ha stigmatizzato il non soddisfacente impiego di consistenti nuclei dell'Arma dei carabinieri, recuperabili per operazioni di ordine pubblico.

Infine, sembra che il Governo, attraverso il provvedimento in esame, intenda proporre discutibili anticipazioni del nuovo «modello di difesa». Sotto questo profilo, appare non condivisibile l'affermazione resa dal Ministro della difesa nel corso dell'esame parlamentare, in ordine a presunte competenze delle Forze armate in materia di controllo del territorio.

Concludendo, il senatore Loreto dichiara che sulla base dei rilievi critici esposti, il Gruppo del PDS non ritiene possibile esprimersi favorevolmente sul decreto-legge n. 349.

Nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CAPPUZZO rinvia il seguito dell'esame.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPPUZZO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nel pomeriggio di oggi, alle ore 15,30, in sede referente, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 595.

La seduta termina alle ore 10.

#### 15ª Seduta (pomeridiana)

## Presidenza del Vice Presidente CAPPUZZO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa D'ALIA e MADAUDO.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia (Approvato dalla Camera dei deputati) (595)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice TEDESCO TATÒ, dopo essersi richiamata alle ragioni già illustrate dal senatore Loreto per motivare le riserve e, per alcuni aspetti, l'avversione del Gruppo del PDS al provvedimento in esame, fa presente che con esso si viene sostanzialmente a delineare un'utilizzazione impropria delle Forze armate. Non è un caso che l'altro ramo del Parlamento abbia dovuto apportare modifiche significative per esplicitare l'esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria da quelle attribuite al personale militare impiegato nelle operazioni di ordine pubblico; così come preoccupano non poco le dichiarazioni rese dal Ministro della difesa sul carattere non contingente delle misure previste dal decretolegge n. 349.

Analoghe perplessità suscitano le disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 2, ove, prevedendosi la facoltà del Consiglio dei ministri di prorogare il termine del 31 dicembre 1992 per un periodo non superiore a sei mesi (ulteriormente prorogabile una sola volta) si sottrae di fatto al Parlamento la possibilità di deliberare su una materia così rilevante e delicata.

Il comma 1-bis dell'articolo 4, inoltre, sanziona a livello normativo un tema affrontato dal Ministro Andò in sede di illustrazione del nuovo «modello di difesa», ma prima che la Commissione abbia avuto la possibilità di effettuare i necessari approfondimenti. Si è voluto così, da parte del Governo, porre il Parlamento di fronte al fatto compiuto, introducendo inoltre una riserva di posti, del 35 per cento, che appare eccessivamente elevata.

In conclusione, nel richiamare il carattere non pregiudiziale dell'opposizione del Gruppo del PDS, la senatrice Tedesco Tatò auspica che l'urgenza dovuta ai tempi di conversione del provvedimento non costituisca un pretesto per espropriare il Senato del suo diritto a procedere ad un esame adeguatamente approfondito del merito.

Il senatore PERCIVALLE ricorda preliminarmente che il Gruppo della Lega Nord votò a favore del decreto antimafia, evidenziando così una sensibilità nei confronti della situazione di grave disagio delle Regioni maggiormente colpite dal fenomeno della criminalità organizzata che ha fatto giustizia di alcune speculazioni giornalistiche su dichiarazioni rese da esponenti della sua parte politica.

Il Gruppo della Lega Nord si dichiara invece contrario al decreto-legge n. 349. Esso infatti appare in evidente contrasto con l'articolo 52 della Costituzione e con tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano le competenze del Ministero dell'interno, delle Forze di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in materia di ordine pubblico. Secondo tale normativa, l'intervento delle Forze armate è previsto solo in presenza di disordini di vasta portata o quando lo Stato non sia in grado di intervenire e provvedere con le sole forze di polizia. Qualora si dovesse ammettere il verificarsi di tale situazione di fatto, occorrerebbe altresì constatare una vera e propria disfatta delle istituzioni.

Il decreto-legge contrasta anche con principi gestionali più volte affermati in sede amministrativa, intesi ad evitare eccessive frammentazioni nell'impiego di reparti delle Forze armate e a privilegiare l'esclusivo ricorso alle Forze di polizia per operazioni di ordine pubblico.

La presenza delle Forze armate in Sicilia non può, inoltre, essere giustificata con l'argomentazione del mancato incremento degli organici di polizia, in quanto non si comprenderebbe l'utilità di un impiego a carattere meramente sostitutivo.

Il provvedimento, in realtà, apre la strada ad un processo di militarizzazione del territorio destinato a valicare i confini della Regione siciliana. Dopo aver ricordato la reiezione, alla Camera dei deputati, di un emendamento che prevedeva di limitare il soggiorno obbligato nell'ambito territoriale delle Regioni di appartenenza delle persone soggette a tale misura, il senatore Percivalle si sofferma sugli ulteriori motivi di perplessità che suscita l'impiego dei militari di leva in servizio di ordine pubblico, sia per la mancanza di un addestramento specifico, sia per l'assenza di una conoscenza del tessuto sociale e culturale nel quale essi si trovano ad operare. Il comma 1-bis, dell'articolo 4, che sarebbe opportuno sopprimere, anticipa discutibilmente contenuti del nuovo «modello di difesa», dando loro sanzione normativa in un modo quanto meno surrettizio.

In conclusione, rileva che la presenza dell'Esercito in Sicilia non avrà alcuna efficacia nel colpire le connivenze tra mafia e politica, destinate a perpetrarsi finchè non sarà garantita una più puntuale e rigorosa applicazione delle norme vigenti.

Il senatore Francesco PARISI rileva che il provvedimento ripropone la problematica della ridislocazione delle Forze armate sul territorio nazionale in relazione al mutato quadro strategico-internazionale. Attualmente, le gravi crisi che caratterizzano alcune aree dell'Europa orientale hanno posto anche il problema di predisporre un modello di organizzazione delle Forze armate non solo di pace, ma idoneo a consentire l'effettuazione di missioni all'estero. Occorre pertanto procedere ad un riassetto che si fondi su una visione complessiva dei temi della difesa e della sicurezza, considerando che essi non hanno più soltanto una valenza esterna ma anche, e in misura rilevante, interna. Il fenomeno mafioso, infatti, costituisce una grave minaccia per la convivenza democratica e richiede strumenti di difesa adeguati allo stato di emergenza che si è venuto a determinare in seguito alla sua diffusione. A tale proposito, occorre tener presente che il decreto-legge n. 349 limita chiaramente le attribuzioni del personale militare individuando funzioni ausiliarie rispetto a quelle svolte dalle forze dell'ordine, soprattutto per quanto concerne il controllo del territorio.

Il provvedimento, nato a seguito della grande emozione e del diffuso allarme sociale per i recenti efferati delitti mafiosi, potrebbe anche costituire un primo segnale di un più razionale processo di ridislocazione territoriale delle Forze armate e «regionalizzazione» del servizio di leva. Lo stato di necessità ha indotto il Governo ad assumere misure opportune e la cui efficacia non dovrebbe essere limitata al termine del 31 dicembre 1992, in considerazione del carattere di sperimentazione del nuovo «modello di difesa» che le misure in discussione potrebbero almeno in parte rivestire.

Il senatore CANNARIATO esprime dubbi sulla capacità dei militari di leva in servizio in Sicilia di esplicare efficacemente compiti di esclusiva competenza delle Forze dell'ordine. Anche in passato si sono verificati nell'isola episodi gravissimi di criminalità mafiosa, e non si comprende come mai soltanto ora il Governo si sia deciso a ricorrere a interventi così drastici e spettacolari. Ciò significa che vi è stata una grave sottovalutazione del pericolo costituito dalla criminalità organizzata, della quale l'Esecutivo dovrebbe assumersi piena responsabilità.

I parlamentari della Rete non ritengono di dover sostenere questo provvedimento in quanto esso configura un impiego delle Forze armate non previsto dalla Costituzione e dalla legislazione vigente e che appare, piuttosto, indirizzato al contenimento di una situazione di malcontento endemico che l'aggravarsi della crisi economica non mancherà di rendere ancor più palese, soprattutto nelle aree più disagiate. Inoltre, con il già richiamato articolo 4, il Governo intende sperimentare altri progetti operativi in linea con quello che il Ministro della difesa intenderebbe inserire nel nuovo «modello di difesa» e ai quali il Parlamento non ha ancora manifestato il suo assenso.

Il senatore BUTINI ricorda che l'articolo 1 della legge n. 958 del 1986 indica nella difesa della Patria, nel concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e nell'intervento in caso di pubbliche calamità i compiti delle Forze armate. Tali norme di principio furono approvate con il consenso dell'opposizione di sinistra, che, evidentemente, non ravvisò in esse uno stravolgimento del dettato costituzionale. Il decreto-legge all'esame dà attuazione al principio del concorso delle Forze armate alla salvaguardia delle istituzioni democratiche. Vi è infatti una differenza politica e operativa tra l'azione di contrasto della grande criminalità, per la quale l'ordinamento prevede strutture specifiche di pubblica sicurezza, e le misure indirizzate a garantire la convivenza democratica, che postulano strumenti e modalità operative differenziati.

Sotto questo profilo non si può affermare che il decreto-legge n. 349 prescriva un impiego delle Forze armate contrastante con le norme costituzionali.

È infatti opinione diffusa che il fenomeno mafioso, pur percepito con diverse gradazioni di sensibilità nelle diverse Regioni italiane, costituisce un pericolo grave ed attuale per le istituzioni democratiche. Anche i rilievi su una presunta passata inerzia del Governo non debbono concorrere a sottovalutare l'urgenza di un intervento che il progressivo deterioramento della situazione dell'ordine pubblico in alcune Regioni rende sempre più urgente.

In conclusione, sottolinea l'esigenza di far giungere, con la conversione in legge del decreto-legge n. 349, un messaggio di pieno sostegno del Parlamento alle Forze armate, impegnate in una missione delicata di difesa dell'ordine democratico.

Il senatore ZAMBERLETTI condivide le argomentazioni con le quali il senatore Butini ha sostenuto la legittimità costituzionale del provvedimento. La legge n. 958 del 1986 ha infatti specificato il concetto costituzionale di difesa della Patria, articolandone ed integrandone il significato con l'indicazione, tra l'altro, del concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni da parte delle Forze armate. Non vi è dubbio che il fenomeno mafioso, per le sue peculiari caratteristiche, è di ampiezza tale da costituire un effettivo attentato alle istituzioni, che giustifica appieno il ricorso a contingenti militari con le modalità indicate dal decreto-legge n. 349. A tale proposito, occorre tenere ben presente che l'impiego delle Forze armate nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio concorre a «liberare» forze di polizia precedentemente impegnate in tali compiti, destinandole ad altri (quelli primari) soprattutto per quanto concerne il complesso delle attività investigative. Inoltre, non vi è dubbio che le modalità di impiego dei militari di leva abbiano contribuito a rinnovare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

Indubbiamente, esistono dei rischi: i militari di leva, infatti, possono essere considerati un obiettivo relativamente facile per la criminalità organizzata. Per questo motivo occorre incrementare la componente professionale dell'Esercito, e ciò giustifica la previsione di una riserva di posti nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, del

Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato per i militari in ferma di leva prolungata. Tale componente è indispensabile anche quando contingenti militari si trovino ad operare al di fuori dei confini nazionali.

Proprio per tali motivi è quindi condivisibile l'appello del senatore Butini ad esprimere un voto che significhi sostegno del Parlamento alle Forze armate impiegate in Sicilia.

Il senatore MESORACA conviene che, in momenti di particolare gravità, le Forze armate possano concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni. Osserva tuttavia, che, al di là delle questioni di legittimità costituzionale del provvedimento, quest'ultimo appare dettato dall'esigenza di adottare misure «di facciata», nell'impossibilità di intraprendere iniziative più incisive, con un effetto di rimozione più che di avvio alla risoluzione del problema della lotta alla criminalità organizzata. Come in passato, l'adozione di misure straordinarie sovente non produce gli effetti desiderati e nasconde la non volontà o l'incapacità del Governo di applicare in modo rigoroso le norme vigenti. Desta allarme il fatto che lo Stato non sia in grado di mettere in condizioni di non nuocere boss mafiosi i cui nomi sono universalmente noti all'opinione pubblica ed alla stampa. A fronte di tale situazione, è del tutto legittimo ritenere quanto meno inutili le operazioni di rastrellamento e di controllo del territorio.

Le disposizioni recate dall'articolo 4, sulle quali già altri senatori si sono ampiamente soffermati, sembrano dettate anche al fine di vanificare le manifestazioni di buona volontà da parte dell'opposizione. Infatti, il Ministro della difesa illustrò come semplice ipotesi di lavoro la misura di cui al comma 1 bis dell'articolo 4 (non ancora valutata in sede di dibattito parlamentare sul nuovo modello di difesa). Si tratta di un comportamento quanto mai discutibile da parte del Governo, evidentemente poco interessato al coinvolgimento del Parlamento su temi così rilevanti. Per superare la distanza che si è determinata in questa materia tra la maggioranza e l'opposizione sarebbe stato invece opportuno venire incontro ad alcune esigenze manifestate dal PDS, procedendo alla soppressione dell'articolo 4 ed introducendo le altre modifiche illustrate nel corso del dibattito. In assenza di esse, il Gruppo del PDS non potrà esprimersi a favore del provvedimento.

La senatrice PEDRAZZI CIPOLLA ribadisce i dubbi sulla costituzionalità del provvedimento all'esame. Non risulta convincente il richiamo ai compiti di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, proposto dai senatori Butini e Zamberletti. Sotto il profilo istituzionale, infatti, occorrerebbe precisare in quali circostanze e a quali autorità compete di dichiarare lo stato di pericolo delle istituzioni democratiche.

L'aggravarsi dei fenomeni di criminalità organizzata è stato inoltre spesso strumentalmente evocato per richiedere l'adozione di leggi straordinarie. In realtà, occorrerebbe in primo luogo un'applicazione più rigorosa e puntuale delle norme già esistenti. È cronaca di questi giorni l'arresto di noti esponenti mafiosi, da tempo latitanti, la cui latitanza indisturbata per lunghi periodi appare difficilmente spiegabile.

In mancanza di volontà politica, di professionalità e di rigore nelle indagini di polizia non esiste normativa che possa contrastare efficacemente la criminalità organizzata.

Ulteriori perplessità sono destate dal fatto che con le disposizioni del decreto-legge si dà sanzione a specifici aspetti del nuovo «modello di difesa» e a forme di nuovo e diverso impiego dell'Esercito, al di fuori del dibattito e dell'esame del Parlamento. In particolare, l'articolo 4 precostituisce modelli organizzativi diversi da quelli fino ad ora vigenti, ed è discutibile che si voglia introdurre una modifica «a regime» della posizione dei militari in ferma di leva prolungata e della riserva dei posti a questi destinati nei ruoli organici delle Forze di polizia, nell'ambito di un decreto le cui disposizioni hanno efficacia limitatamente alla fine del corrente anno. La misura recata dal comma 1-bis dell'articolo 4 sembra finalizzata a rimettere in discussione la scelta di smilitarizzazione del Corpo della Polizia di Stato attuato con la legge n. 121 del 1981, e sotto questo profilo si muove in un'ottica involutiva dalla quale la sua parte politica dissente radicalmente.

Dopo aver auspicato un miglior uso delle forze di pubblica sicurezza impegnate in servizi di scarsa utilità e di basso profilo professionale, la senatrice Pedrazzi Cipolla esprime rammarico per la ristrettezza dei tempi di esame, che, di fatto, si traduce in una sorta di inemendabilità del provvedimento.

Il presidente CAPPUZZO sottolinea l'alto livello del dibattito svoltosi, i cui temi, per la loro rilevanza, meriterebbero senz'altro un confronto più approfondito di quello consentito dai residui tempi disponibili per la conversione del decreto-legge. Opportunamente sono stati richiamati i compiti delle Forze armate in materia di concorso alla salvaguardia delle istituzioni democratiche. È noto infatti che più volte, anche nelle aule parlamentari, si sono levati allarmati appelli contro la mafia e la grande criminalità organizzata, contro l'antistato, e, di conseguenza, invocate misure di controllo del territorio nazionale. Tutto ciò è sufficiente a dimostrare l'attualità e la gravità del pericolo incombente sulle istituzioni democratiche.

Dopo aver auspicato che una delegazione parlamentare della Commissione renda visita ai contingenti militari impiegati in Sicilia, il presidente Cappuzzo sottolinea anche il valore morale di tale presenza, lamentando, al tempo stesso, gli effetti negativi della smilitarizzazione della Polizia che ha forse inciso sulla professionalità e sull'immagine delle forze dell'ordine, requisiti che è possibile acquisire soltanto attraverso l'addestramento e la disciplina propri dell'organizzazione militare.

L'impiego dei militari in Sicilia è stato complessivamente efficace e rispondente agli obiettivi: esso, in particolare, ha concorso a ristabilire il controllo del territorio, nel quadro di una nuova visione della sicurezza, nella quale la componente interna assume una valenza di grande rilievo che non può non investire anche il ruolo delle Forze armate; si è inoltre consentito alle forze dell'ordine di concentrarsi sulle funzioni di polizia giudiziaria ed in particolare su quei livelli investigativi che richiedono un elevato grado di professionalità; e si è positivamente ridimensionata la microcriminalità.

Nel corso del dibattito è stato stigmatizzato il ritardo degli interventi dello Stato in materia di ordine pubblico; certo si doveva agire prima e con più decisione, ma l'inerzia è stata anche alimentata da tutti quei vincoli dovuti all'eccessivo «permissivismo» o «garantismo» che sono state caratteristiche di una mentalità demagogica purtroppo sino a poco tempo fa prevalente.

Dopo aver sottolineato l'inefficacia delle misure di soggiorno obbligato, che non impediscono a coloro che vi sono sottoposti di poter continuare a compiere reati, il presidente Cappuzzo rileva che il provvedimento all'esame documenta non soltanto una più matura volontà di risposta delle istituzioni al fenomeno della criminalità mafiosa, ma anche l'intento di sperimentare nuovi moduli organizzativi con una più marcata vocazione sociale delle Forze armate la cui componente di leva risulta comunque ben addestrata.

Il senatore Percivalle ha ricordato le norme legislative e regolamentari che disciplinano il riparto delle competenze tra le forze dell'ordine e le Forze armate e le modalità di impiego di queste ultime. Ma queste, peraltro, sono state in gran parte predisposte in un contesto politico e sociale assai differente dall'attuale; non a caso, in passato, alcuni tentativi di applicazione di quelle disposizioni furono visti con sospetto e come minaccia alle istituzioni democratiche.

L'articolo 4 del decreto, più volte richiamato, costituisce anch'esso un'innovazione positiva in quanto la riserva di posti ivi prevista consente di migliorare l'addestramento di base del personale di polizia, che sarebbe efficacemente effettuato nel periodo di leva.

In conclusione, il provvedimento si colloca nell'ambito di una nuova e più avanzata concezione della sicurezza; ciò ovviamente pone il problema di un controllo democratico sull'attuazione delle misure disposte e, sotto questo profilo, occorre sottolineare l'affidabilità dello strumento offerto dal servizio di leva che radica nell'Esercito il pluralismo della società.

Conclusasi la discussione, in sede di replica il senatore SELLITTI ribadisce la legittimità costituzionale del provvedimento, adottato in attuazione della normativa di principio richiamata dai senatori Butini e Zamberletti. Essa attribuisce alle Forze armate compiti di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni del Paese, sui quali anche le opposizioni di sinistra hanno manifestato in passato una particolare sensibilità. Con riferimento ad obiezioni dei senatori Tedesco Tatò e Loreto, il relatore sottolinea che l'introduzione di alcune norme, manifestamente opportune, non costituisce affatto un'espropriazione delle prerogative del Parlamento. Sarebbe pertanto auspicabile che l'opposizione modificasse il proprio avviso contrario al provvedimento.

Ha quindi la parola il sottosegretario D'ALIA, il quale esprime il proprio compiacimento per l'elevato livello del dibattito, che conforta gli orientamenti assunti dal Governo su una questione di grande delicatezza come quella in esame.

Alcuni senatori hanno parlato di un uso improprio delle Forze armate, che contrasterebbe con i principi della Costituzione. Va ricordato, a tale proposito, che in apertura del dibattito alla Camera dei deputati è stata sollevata una questione pregiudiziale di costituzionalità; essa faceva riferimento alla possibilità che le norme all'esame configurassero l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria ai militari in servizio di ordine pubblico, nonchè alla disposizione del comma 2 dell'articolo 2, che consentivano al Consiglio dei ministri di autorizzare i Prefetti di altre province ad avvalersi dei militari in servizio di leva per lo svolgimento dei compiti indicati all'articolo 1. Entrambe le questioni sono state superate con l'approvazione di emendamenti che hanno esplicitato l'esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria e soppresso il citato comma 2 dell'articolo 2. Per l'adempimento dei compiti previsti dal decreto-legge era peraltro sufficiente l'attribuzione delle funzioni di agenti di pubblica sicurezza ai militari delle Forze armate.

Nè è condivisibile il rilievo del senatore Percivalle, circa la possibilità che il decreto-legge possa costituire un primo passo in direzione di un processo di militarizzazione del territorio. Come ha osservato il Ministro della difesa nel corso del dibattito parlamentare, la militarizzazione di un territorio prevede l'esautoramento totale o parziale dell'autorità civile e il contestuale trasferimento dei poteri alle autorità militari; il provvedimento, invece, prevede un processo opposto, ponendo a disposizione dei Prefetti i contingenti di personale militare.

Il decreto-legge n. 349 intende comunque configurare una risposta adeguata all'eccezionale aggravamento della situazione dell'ordine pubblico in Sicilia, che aveva determinato un profondo disorientamento nell'opinione pubblica e un grave logoramento del rapporto tra istituzioni e cittadini. L'impiego delle Forze armate, oltre a sopperire a tale crisi di fiducia, si colloca in posizione non sostitutiva o parallela ma integrativa e di sostegno all'azione delle forze dell'ordine, che potranno di conseguenza essere più intensamente impiegate nelle funzioni investigative e di polizia giudiziaria.

Per quanto concerne l'articolo 4, le disposizioni ivi recate mirano a conservare l'esperienza maturata nel periodo della ferma di leva. Il comma 1-bis è nato in sede parlamentare e non costituisce in alcun modo un disegno di attuazione surrettizia di parti del nuovo «modello di difesa». Esso si limita a cogliere l'occasione di una esperienza specifica per sperimentare in parte un percorso nuovo e complesso.

Gli effetti positivi dell'impiego di reparti delle Forze armate in Sicilia sono visibili ovunque: nell'isola si riscontra un clima di maggiore serenità e fiducia nei confronti delle istituzioni. Non vi è dubbio che in passato vi sono state alcune sottovalutazioni della pericolosità del fenomeno mafioso; tuttavia, proprio con il provvedimento in esame, il Governo si propone di dotarsi di nuovi e più adeguati strumenti di lotta alla criminalità organizzata, senza peraltro sminuire ciò che è stato realizzato in passato. In conclusione, il sottosegretario D'Alia, nell'auspicare una sollecita conversione del decreto, richiama l'attenzione sulla necessità di superare le polemiche che indeboliscono la capacità di risposta delle istituzioni democratiche nelle zone maggiormente colpite dal fenomeno mafioso.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge. Il senatore LORETO illustra brevemente gli emendamenti 1.1, 2.1 e 4.1 (quest'ultimo soppressivo dell'articolo 4).

Il senatore PERCIVALLE illustra brevemente l'emendamento 4.2, soppressivo dell'articolo 4.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il loro avviso contrario agli emendamenti presentati, questi ultimi sono respinti con successive e distinte votazioni (sugli emendamenti 4.1 e 4.2, di identico tenore, si svolge un'unica votazione).

Con l'astensione del Gruppo del PDS e con il voto contrario dei senatori della Rete e del Gruppo della Lega Nord, la Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 18.

## **EMENDAMENTI**

## al testo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia (595), approvato dalla Camera dei deputati

#### Art. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-bis. I contingenti delle Forze armate sono formati da ufficiali, sottufficiali e militari in ferma di leva prolungata.

1-ter. Da tali contingenti sono esclusi i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria».

1.1

LORETO, TEDESCO TATÒ, PEDRAZZI CIPOLLA, BOLDRINI, MESORACA

#### Art. 2.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Dopo il 31 dicembre 1992 si provvede alla sostituzione dei militari delle Forze armate con militari che, avendo prestato servizio di leva obbligatorio nella pubblica sicurezza o nell'Arma dei carabinieri, chiedano di rimanere nei rispetti corpi di polizia».

2.1

Loreto, Tedesco Tatò, Boldrini, Pedrazzi Cipolla, Mesoraca

#### Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

LORETO, TEDESCO TATÒ, PEDRAZZI CIPOLLA, MESORACA, BOLDRINI,

Sopprimere l'articolo.

4.2

PERCIVALLE

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1992

18ª Seduta

Presidenza del Presidente FRANZA indi del Vice Presidente FABRIS

Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani.

Intervengono, altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria professor Giuseppe Santaniello, accompagnato dal dottor Diego Rispoli e dal giudice Alberto Brighina.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R 33 0 04, C 8<sup>a</sup>, 5°)

Il presidente FRANZA avverte che da parte della senatrice Maisano Grassi è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso. La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'emittenza radiotelevisiva alla luce dei recenti provvedimenti governativi: audizione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

(R 48, C 8a, 5o)

Dopo una breve introduzione del presidente FRANZA, ha la parola il professor SANTANIELLO, il quale sottolinea preliminarmente che la fase attuativa della legge n. 223 del 1990 sta procedendo, soprattutto sul piano amministrativo, con notevole lentezza ed è quindi ormai ampiamente in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge.

Si sofferma quindi sul problema della regolamentazione delle pay-tv. A suo avviso, il ministro Pagani ha opportunamente congelato il rilascio delle concessioni essendo emersa l'esigenza prioritaria di una disciplina normativa della materia. Tale disciplina potrebbe essere adottata con lo strumento del regolamento governativo, emanato dal Presidente della Repubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonchè del Consiglio di Stato. Non si può comunque escludere anche una diversa soluzione, consistente nel diretto intervento del legislatore. La regolamentazione della materia dovrà comunque essere ampia ed articolata e non generica.

Fa poi notare che in altri paesi europei le televisioni a pagamento operano sia via etere, sia via cavo, sia via satellite ed inoltre, in alcuni paesi, ci si sta già orientando verso la forma della *pay-per-view*, consistente nel pagamento a consumo, che consente un perfetto equilibrio tra domanda e offerta televisiva. Sarà comunque opportuno stabilire vincoli precisi, con la previsione di obblighi specifici, come quello della trasmissione in chiaro di eventi di grande interesse generale.

Al momento, un riferimento alle *pay-tv* a livello normativo è contenuto esclusivamente nell'articolo 27 del regolamento di attuazione della legge n. 223, a mente del quale alle *pay-tv* debbono ritenersi applicabili tutti gli obblighi recati per le altre emittenti dalla legge n. 223.

Al di là dei ritardi nell'attuazione della legge n. 223, il professor Santaniello ritiene poi indispensabile aprire anche una fase di integrazione della legge stessa, soprattutto per quanto concerne la riforma della Rai e la regolamentazione dei new media (satellite, pay-tv, attuazione della via cavo).

In una definizione contenuta nella comunicazione della Commissione CEE del 28 febbraio 1990, si afferma che un sistema radiotelevisivo si configura come un «trittico» le cui parti sono: le regole del gioco, le nuove tecnologie e l'industria dei programmi. Nel nostro comparto della radiodiffusione, le regole del gioco sono attualmente inadeguate per quanto concerne la televisione pubblica e tra le innovazioni tecnologiche non figurano quelle dei new media. Inoltre, lo stato attuale del nostro sistema, limitato alla sola trasmissione via etere, determina una ristrettezza degli spazi e dei modelli comunicativi, con una inevitabile congestione delle frequenze, che genera una conseguente conflittualità tra le varie emittenti. In tale quadro, un numero elevato di concessioni nel settore dell'emittenza locale non può non creare problemi di sopravvivenza alle varie televisioni. Quando il nostro paese riuscirà a colmare queste lacune, allineandosi al quadro di sviluppo degli altri partners comunitari, entrerà a pieno titolo, anche sotto tale profilo, nel cantiere di costruzione della nuova Europa.

Per quanto concerne la necessità di un'urgente riforma della Rai, il professor Santaniello osserva che il servizio pubblico deve essere attentamente salvaguardato, superando la sua attuale condizione di precarietà istituzionale. A suo avviso, il pacchetto azionario Rai deve rimanere in mano pubblica. Al riguardo, sono state di recente ipotizzate due linee progettuali: l'una vede, nell'ambito del riordino delle partecipazioni statali, la possibilità di procedere al trasferimento della

partecipazione Rai ad una fondazione pubblica; l'altra, consisterebbe nella creazione di un'apposita società finanziaria pubblica cui attribuire le azioni Rai.

Ciascuna di tali ipotesi può avere aspetti meritevoli di considerazione, ma il problema centrale da risolvere è costituito dall'esigenza che sia i nuovi organi di gestione Rai sia gli elementi compositivi dell'eventuale fondazione abbiano una legittimazione democratica, in quanto il servizio pubblico rispecchia tutta la collettività nazionale. Le nomine degli organi suddetti potrebbero quindi essere affidate alle istituzioni ampiamente rappresentative della collettività nazionale, quali ad esempio il Presidente della Repubblica e i Presidenti delle Camere.

Inoltre, in una prospettiva di riforma della Rai, occorrerà incidere sulla sua connotazione funzionale e ciò richiede che si introducano nel sistema radiotelevisivo i fattori distintivi tra il pubblico e il privato. Al riguardo, osserva che i tipi di rapporto fra polo pubblico e privato che si configurano nei sistemi degli altri paesi sono sostanzialmente due: in taluni paesi il rapporto è di tipo concorrenziale omogeneo (quindi i due versanti tendono sostanzialmente ad omologarsi nelle finalità e nei programmi); in altre nazioni, invece, il rapporto è di tipo concorrenziale diversificato, per cui il ruolo del pubblico tende a caratterizzarsi in maniera propria e autonoma rispetto all'emittenza di tipo commerciale.

Il professor Santaniello passa quindi ad esaminare la portata normativa del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 361 del 1992, il quale stabilisce che le norme di cui al comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990 avranno efficacia a decorrere dal 1º ottobre 1994.

Al riguardo, precisa che il citato comma 7 dell'articolo 15 è volto ad evitare che alcune emittenti televisive controllino altre attraverso la raccolta pubblicitaria e quindi, in sostanza, si inibisce alle tv nazionali la raccolta pubblicitaria per quelle locali. Trattasi di una norma antitrust diretta ad evitare incroci tra concessionarie emittenti e concessionarie pubblicitarie.

Su questa materia, peraltro, incide anche l'articolo 33, comma 2, della legge n. 223 che, in via transitoria, consente, sino al 31 dicembre 1992, alle concessionarie di pubblicità di proseguire nella raccolta pubblicitaria per le reti locali. Quest'ultima norma, quindi, risponde all'esigenza di salvaguardare l'interesse dell'emittenza locale, ancora troppo debole per provvedere essa stessa direttamente alla raccolta pubblicitaria.

Sotto tale profilo, l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge è volto proprio ad assicurare alle emittenti più deboli la possibilità di continuare ad avvalersi della raccolta pubblicitaria da parte di quelle più forti. Questo proposito merita quindi di essere assecondato, anche se sarebbe preferibile limitare la portata della proroga a non più di un anno in luogo dei due stabiliti.

## Seguono alcuni interventi.

Il presidente FRANZA chiede al Garante se dai dati in suo possesso risulti effettivamente che le *pay-tv* siano in qualche misura controllate dal gruppo Fininvest.

Il senatore VISIBELLI domanda quali iniziative l'ufficio del Garante intenda adottare in merito all'esposto del tecnico di alta frequenza Andrea Brundi sulle *pay-tv*, nonchè la posizione del professor Santaniello sulla proposta di assegnare parte del canone all'emittenza locale.

Il senatore ROGNONI, in merito al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, si domanda se non sarebbe stato preferibile prorogare non già il comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 223, bensì la norma transitoria.

Il professor SANTANIELLO fa presente che, dall'esame dei bilanci delle emittenti (che entro il 31 luglio di ogni anno sono presentati al suo ufficio) non è possibile stabilire se effettivamente la Fininvest eserciti il controllo sulle *Telepiù*. Per questo motivo ha ritenuto opportuno suggerire al Ministro l'effettuazione di un'indagine. In ogni caso, sino al rilascio delle concessioni, il problema è di competenza esclusiva del Ministro delle poste.

Per quanto concerne la proposta di ripartire una quota del canone a favore dell'emittenza locale, pur condividendo l'esigenza di studiare formule giuridiche idonee a raggiungere questo scopo, osserva che la proposta, così come è formulata, collide con la natura giuridica del canone, che è unanimemente ritenuto, anche dalla giurisprudenza della suprema Corte, una vera e propria imposta.

In merito al quesito posto dal senatore Rognoni, ritiene che si potrebbe anche perseguire la via della proroga della disposizione di cui all'articolo 33 della legge n. 223, ma pur sempre per non più di un anno.

Circa l'esposto del signor Brundi, si riserva di esaminare attentamente i relativi documenti, peraltro non ancora pervenuti al suo ufficio.

Il senatore NERLI chiede se, a giudizio del Garante, sia stata rispettata nei fatti la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 8 della legge n. 223, relativa agli *sponsors*.

Il senatore BOSCO sollecita l'opinione del Garante in merito all'ipotesi di trasformare le tre reti Rai in *pay-tv*, eliminando contestualmente l'obbligo del pagamento del canone da parte dell'utente che non intende usufruire del servizio pubblico.

Il senatore RADI chiede se il numero delle *pay-tv* che attualmente operano e che sono state utilmente inserite in graduatoria non sia, ad avviso del Garante, eccessivo; chiede altresì notizie in merito alla proposta avanzata dallo stesso professor Santaniello di un bilanciamento nella distribuzione delle risorse pubblicitarie tra polo pubblico e privato.

Il senatore SCAGLIONE si domanda con quali risorse la Rai potrà presentarsi al nuovo appuntamento offerto dalla concorrenza delle

pay-tv, considerato che tra gli uffici dell'emittente pubblica serpeggia un senso di sempre maggiore frustrazione ed impotenza.

Il professor SANTANIELLO fa osservare al senatore Nerli che in materia di sponsorizzazione la legge n. 223 contiene una normativa più estensiva rispetto a quella comunitaria: la materia merita comunque di essere riesaminata.

Al senatore Bosco, fa notare che l'ipotesi da lui avanzata, pur meritevole di considerazione, pone una questione che deve essere affrontata con cautela e gradualità. Esclude comunque la possibilità di una totale codificazione delle reti Rai, potendosi tutt'al più verificare la fattibilità della trasformazione in *pay-tv* di una delle tre reti.

Ribadita poi l'urgenza di intervenire, anche con decreto-legge, per disciplinare la materia delle risorse finanziarie Rai ed assicurare loro continuità, il Garante, rispondendo al senatore Radi, dichiara di ritenere che solo dopo che sarà stata varata una disciplina articolata delle televisioni a pagamento si potrà stabilire se sia congruo o meno l'attuale numero.

Per quanto concerne la ripartizione delle risorse pubblicitarie, essendo la pubblicità un settore di interesse generale, occorre che questo sia disciplinato e amministrato con il contributo di tutte le parti interessate, compresi gli utenti. Le linee guida di tale regolamentazione dovranno comunque essere tracciate con strumenti normativi.

La riforma della Rai appare poi urgente anche per superare lo stato di disagio nel quale versano i suoi dipendenti, come ha giustamente osservato il senatore Scaglione.

Il senatore PINNA domanda se non sia più opportuno, rispetto all'adozione di un regolamento governativo, che la disciplina delle pay-tv sia definita con l'intervento primario del Parlamento. Ipotizza, al riguardo, il varo di una legge delega che fissi i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrebbe poi attenersi in concreto.

Il senatore CONTI chiede al Garante se può fornire alla Commissione suggerimenti in merito al modo migliore per superare lo stato di conflittualità creatosi a seguito dell'emanazione dei recenti provvedimenti governativi.

Il professor SANTANIELLO ritiene che la disciplina normativa delle pay-tv debba essere comunque articolata, generale ed astratta. Ricorda che in Francia, non a caso, mentre le tv che trasmettono in chiaro sono soggette ad un semplice regime autorizzativo, le tv a pagamento debbono necessariamente ottenere una concessione.

Egli è dell'opinione che l'adozione di un regolamento governativo previo parere delle Commissioni parlamentari possa costituire uno strumento sufficiente allo scopo, ma considera anche apprezzabile l'ipotesi, avanzata dal senatore Pinna, dell'approvazione di una legge delega.

Considerata poi la scarsità delle risorse pubblicitarie, ritiene che non molte emittenti locali, tra quelle utilmente inserite in graduatoria, potranno agevolmente sopravvivere. Sarebbe stato forse necessario un maggiore sfoltimento. Nulla impedisce, comunque, all'amministrazione di modificare i provvedimenti sin qui assunti ove la situazione generale lo richiedesse. Resta comunque imprescindibile l'esigenza di una compiuta pianificazione delle frequenze. Sotto tale profilo, osserva che il momento pianificatorio ha incontrato sin qui difficoltà anche per semplici motivi tecnici, come quello della scarsa capacità di utilizzazione di strumenti informatici da parte dell'assetto amministrativo del nostro paese.

Concludendo, giudica comunque positivamente il fatto che, allo spirare del termine del 23 agosto, il Ministro abbia voluto dare un segnale facendo quindi opportunamente sentire la presenza dell'Esecutivo in questa delicata materia.

Il presidente FABRIS dichiara quindi conclusa l'audizione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

#### IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (569)
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FABRIS il quale, dopo aver illustrato brevemente il contenuto del provvedimento, sollecita la Commissione a decidere preliminarmente se limitare il dibattito all'oggetto del decreto-legge estenderlo a temi connessi quali ad esempio la riforma della Rai, la regolamentazione dell'emittenza radiofonica e dei nuovi mezzi trasmissivi dell'emittenza televisiva. Prospetta quindi l'opportunità di decidere rapidamente sulla materia già contenuta nel decreto-legge, con particolare riguardo alla questione del trattamento delle televisioni non utilmente inserite nelle graduatorie ministeriali. Per gli altri temi da lui indicati si potrebbero quindi individuare occasioni autonome, anche se ravvicinate, di trattazione con un impegno anche del Governo a fornire proposte in merito.

Nell'ambito dell'esame del provvedimento occorre quindi affrontare la questione delle *pay-tv*, ritenendo al riguardo insufficiente la soluzione ivi prospettata di un disciplinare e potendosi valutare altre soluzioni tra cui quella indicata dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Inoltre si tratta di definire un termine realistico per la conclusione delle procedure inerenti alla radiofonia, mentre occorre un'attenta riflessione sulla norma concernente il differimento dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990 al 1º ottobre 1994, potendosi valutare soluzioni alternative quale quella di una proroga più breve ovvero di una proroga delle disposizioni transitorie concernenti il rapporto tra concessionarie di pubblicità controllate o collegate da emittenti nazionali e emittenti locali.

Auspica infine il raggiungimento nell'ambito della Commissione del massimo possibile di convergenza politica e anche di un utile raccordo tra Governo e Parlamento per regolamentare e amministrare adeguatamente un settore assai complesso.

Prima dell'apertura del dibattito il presidente FRANZA dà la parola al ministro Pagani per alcuni chiarimenti e comunicazioni.

Il ministro PAGANI fa presente che la soluzione del disciplinare per quanto riguarda le pay-tv si collega ad una previsione normativa già inserita nel regolamento di attuazione della legge Mammì e dichiara comunque di essere aperto a considerare altre soluzioni nell'ambito della discussione del decreto-legge. Comunica inoltre che nella prossima seduta fornirà dati quantitativi sulla situazione delle emittenti in relazione alle graduatorie approvate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle leggi concernenti la viabilità e di sopralluoghi in Calabria e in Friuli (R 48, C 8<sup>a</sup>, 6°)

Il senatore FRASCA, in relazione al compito dei relatori nominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 46 del Regolamento circa lo stato di attuazione delle leggi concernenti la viabilità, propone alla Commissione che sia effettuata un'indagine conoscitiva sul medesimo argomento, oltre che di una audizione del Direttore generale dell'ANAS (già autorizzata dalla Presidenza del Senato), di un sopralluogo in Calabria nei giorni dal 1º al 3 ottobre di una delegazione, onde verificare in loco la situazione della viabilità ed effettuare altrì incontri e visite circa la situazione dei trasporti nella Regione.

Il senatore BOSCO propone altresì che, nell'ambito della medesima indagine, una delegazione della Commissione si rechi in Friuli per accertare lo stato della viabilità nella Regione. Il sopralluogo potrebbe occupare due giorni della settimana, con programma e calendario da stabilire, eventualmente entro la fine del mese di ottobre.

La Commissione conviene e dà quindi mandato al presidente Franza di richiedere l'autorizzazione del Presidente del Senato, come prescritto dal Regolamento.

La seduta termina alle ore 11.

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

#### GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1992

#### 13ª Seduta

### Presidenza del Presidente MICOLINI

Interviene il Ministro per l'agricoltura e per le foreste Fontana.

La seduta inizia alle ore 16.

## IN SEDE DELIBERANTE

#### Misure urgenti nel settore lattiero-caseario (575)

(Seguito e conclusione della discussione: approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta di ieri.

Il presidente MICOLINI dà lettura dei pareri trasmessi dalle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e dalla Giunta per gli affari europei. Aggiunge che il Presidente della Commissione per le Questioni regionali gli ha personalmente comunicato che nella Commissione stessa è stato predisposto ed illustrato uno schema di parere favorevole, la cui definizione è però stata rinviata in attesa di documentazione e valutazioni del Governo. Detto parere non potrà essere espresso entro il termine regolamentare che scade oggi e nulla osta perchè la Commissione di merito proceda.

Dichiarata chiusa la discussione generale, si passa all'esame dell'articolato del disegno di legge.

L'articolo 1 è approvato con un emendamento proposto dal relatore Mora (le parole «è svolta» sono sostituite dalle parole «si attua»).

All'articolo 2 sono approvati i commi 1 e 2 con gli emendamenti 2.1, 2.2, in precedenza illustrati dal relatore, nonchè il comma 3 col nuovo emendamento presentato dal relatore stesso (sono aggiunte, alla fine del comma, le seguenti parole: «l'assegnazione non può essere superiore ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992»). Accolto poi l'emendamento 2.3 aggiuntivo del comma 3-bis, sono approvati senza modifiche i commi 4, 5, 6 e 7 e l'articolo nel suo complesso, come sopra emendato.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 con i quattro emendamenti (3.1, 3.2, 3.3 e 3.4) presentati dal relatore; l'articolo 4 senza modifiche e l'articolo 5 con tre nuovi emendamenti presentati dal relatore (si prevede l'invio anche all'Aima dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 7) e con i tre emendamenti in precedenza illustrati dallo stesso relatore (5.1, 5.2 e 5.3) riguardanti i commi 8, 12 e 13.

All'articolo 6, comma 1, il relatore MORA propone di sostituire la parola «cinquanta» con la parola «trenta» e di aggiungere dopo le parole «prelievo dovuto» le parole «gravata degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto».

Con tali modifiche viene quindi approvato l'articolo.

La Commissione passa ad approvare quindi l'articolo 7 senza modifiche e l'articolo 8 con un emendamento, proposto dal relatore, soppressivo delle parole «della Guardia di finanza» al comma 2. La soppressione, ha spiegato il RELATORE, è resa necessaria dal fatto che detto Corpo rientra già fra gli organi di polizia giudiziaria, così come rilevato nel parere della Commissione giustizia.

Approvato poi, senza modifiche, l'articolo 9,si passa all'esame dell'articolo 10.

Sono anzitutto approvati i commi 1 e 2 con gli emendamenti del relatore 10.1, 10.2 e l'emendamento 10.2-bis del senatore Pezzoni. Segue l'approvazione del comma 3 senza modifiche e del comma 4 con due nuovi emendamenti: uno – illustrato dal senatore SCHEDA, a firma anche dei senatori Rapisarda, Cimino, Mora, Galuppo, Micolini, Campagnoli, Borroni, Pezzoni, Ottaviani e Zangara – dopo le parole «suscettibili di sviluppo» inserisce le parole «nonchè ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone di montagna»: su cui si sono detti favorevoli il RELATORE e il ministro FONTANA; l'altro, illustrato dal relatore MORA, aggiunge alla fine del comma il seguente periodo: «In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali la riduzione si applica nella misura del 10 per cento».

Sono quindi approvati il comma 5 con tre emendamenti del relatore (10.3, 10.4 e 10.5), i commi 6 e 7 senza modifiche e il comma aggiuntivo 8 proposto con l'emendamento 10.6 dal relatore.

L'esame dell'articolo 10 viene a questo punto accantonato essendosi riservato il relatore di illustrare un ulteriore emendamento.

È accantonato anche l'esame dell'articolo 11, passandosi all'esame dell'articolo 12.

Il relatore MORA dichiara di ritirare l'emendamento 12.1. La Commissione quindi – dopo che il senatore PEZZONI ha dichiarato l'astensione del gruppo PDS – approva l'articolo 12 senza modifiche.

Si riprende l'esame dell'articolo 11: con le modifiche di riduzione delle sanzioni amministrative minima e massima, proposte dal relatore, sono approvati i commi 1 (sanzione da 10 a 100 milioni), 2 (sanzione da 15 a 200 milioni), 3 (sanzione da 10 a 100 milioni), 4 (sanzione da 1 a 10 milioni) e 5 (sanzione da 15 a 200 milioni). I successivi due commi sono accolti senza modifiche.

L'articolo, così emendato, è poi accolto nel suo complesso.

Si riprende l'esame dell'articolo 10 su cui il RELATORE propone di aggiungere dopo il comma 2 il seguente: «2-bis. Le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non si applicano nei casi di cessione delle quote latte a produttori le cui aziende siano ubicate nelle zone montane».

La Commissione accoglie detto emendamento e quindi l'articolo 10 nel suo complesso come in precedenza emendato.

L'articolo 13 è quindi approvato con i due emendamenti (13.1 e 13.2) presentati dal relatore al comma 4.

Successivamente, con una modifica proposta al comma 3 dal relatore (la parola «dispone» è sostituita con le parole «può disporre»), la Commissione approva l'articolo 14.

Sulla proposta di soppressione dell'articolo 15 (emendamento 15.1) illustrata dal relatore MORA intervengono brevemente i senatori PEZZONI, che chiede si formalizzi con un ordine del giorno l'impegno a riesaminare a breve termine la materia, e CIMINO che concorda sulla richiesta.

La Commissione approva quindi la soppressione dell'articolo 15 e successivamente il seguente ordine del giorno proposto ed illustrato dal relatore MORA, su cui si è detto favorevole il ministro FONTANA:

«La 9ª Commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge organico sulla materia di cui all'articolo 15 del disegno di legge n. 575, stralciandolo dal contesto delle norme sul settore lattiero caseario, in tempi tali da consentire alla Commissione di iniziare l'esame entro la fine del presente anno.

0/575/1/9»

Segue l'approvazione – con l'emendamento 16.1 del relatore – dell'articolo 16 e quindi si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore LOBIANCO dichiara che, in dissenso col Gruppo democratico cristiano, non parteciperà alla votazione sottolineando l'incoerenza del Governo di fronte agli impegni assunti verso i produttori zootecnici.

Il senatore ICARDI precisa di aver votato a favore degli emendamenti e che si asterrà per il disegno di legge nel suo complesso per i motivi che ha avuto modo di spiegare ampiamente in Assemblea.

Il senatore PEZZONI sottolinea che il Gruppo del PDS si è astenuto sull'articolo 12.

Il senatore CIMINO manifesta convinta adesione al disegno di legge che considera un fatto positivo.

Il ministro FONTANA ringrazia la Commissione per il lavoro compiuto per migliorare il testo del disegno di legge, manifestando in tal modo di condividere l'esigenza di presentarsi con tale risultato ai lavori del prossimo Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della Comunità europea.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso, come sopra modificato, dando mandato al Presidente di procedere al necessario coordinamento del testo.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta prevista per domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,30.

## TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

**GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1992** 

13ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PIERRI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Questione di competenza sul disegno di legge n. 402

Il senatore MONTRESORI, nell'annunciare l'unanime decisione della Sottocommissione per i pareri di rimettere alla sede plenaria l'esame del disegno di legge n. 402 («Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore», d'iniziativa dei senatori Gianotti ed altri), rileva che la materia del citato disegno di legge attiene profili di fondamentale interesse ambientale, rispetto ai quali le considerazioni di carattere produttivo sono legittimamente da considerarsi soccombenti. Propone pertanto che la Commissione sollevi conflitto di competenza, nei confronti della Commissione Industria, sul disegno di legge n. 402, rivendicando competenza primaria ed esclusiva.

Concordano i senatori PARISI Vittorio, GIUNTA e PROCACCI. Indi la Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di sollevare conflitto di competenza.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, prodotte dagli autoveicoli (579)

(Rinvio dell'esame)

Il relatore MONTRESORI propone il rinvio dell'esame, anche in considerazione del fatto che la risoluzione positiva del conflitto di competenza sul disegno di legge n. 402 potrebbe consentire un esame più completo della questione della rottamazione degli autoveicoli, trattata dall'articolo 2 del disegno di legge n. 579. Propone altresì che, acquisito il consenso del Governo, venga richiesto al Presidente del Senato il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 579.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

## SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1992

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Bonsignore.

La seduta inizia alle ore 9,30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia (595), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole con osservazione)

Illustra il provvedimento il senatore GUZZETTI, segnalando che esso intende garantire concretezza ed efficienza all'azione dello Stato nei confronti dell'emergenza criminosa in Sicilia, facilitando le attività di investigazione e di repressione. Dopo aver dato conto delle modifiche apportate all'originario testo governativo nel corso dell'esame della Camera dei deputati, suggerisce di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il presidente SAPORITO, pur convenendo con le considerazioni del relatore, manifesta perplessità sul comma 1-bis dell'articolo 4, frutto di un emendamento approvato nel corso dell'iter parlamentare del decreto-legge n. 349. La norma dispone che ai militari in ferma di leva prolungata, al termine della ferma di leva, anche qualora non abbiano presentato domanda di mantenimento in servizio per ulteriori due anni, sia riservato il 35 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici

dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

Concorda la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare adeguatamente la portata del comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legge n. 349.

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, recante rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (570)

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Il relatore COMPAGNA rileva che il decreto-legge in esame disciplina le modalità di rifinanziamento della legge n. 64 del 1986, che destinava, per il periodo 1985-1993, 120 mila miliardi all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Tale stanziamento è stato però successivamente ridimensionato da due ordini di fattori. Per un verso, la dotazione originaria ha coperto le proroghe dello sgravio contributivo per 30 mila miliardi, nonchè gli oneri per il completamento delle opere in corso di realizzazione alla data di scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno, pari a 19 mila miliardi. Per altro verso, nello stanziamento ha registrato varie decurtazioni, per effetto di numerosi provvedimenti legislativi, per un ammontare complessivo di circa 8 mila miliardi. Il provvedimento intende ora ripristinare l'originario finanziamento, in attesa della trasformazione dell'intervento straordinario, come precisato all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge. L'esigenza di rispettare le obbligazioni assunte, soprattutto per ciò che concerne i contributi e le agevolazioni finanziarie alle attività produttive è pertanto alla base del provvedimento in titolo, motivato anche dalla necessità di assicurare il pieno utilizzo dei fondi strutturali della Comunità economica europea. Sulla base di queste considerazioni, il relatore invita la Sottocommissione a formulare un parere favorevole.

Il sottosegretario Bonsignore ringrazia il senatore Compagna, sottolineando l'importanza del provvedimento e l'impegno del Governo ad accelerare la propria capacità di spesa nel settore da esso interessato.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere alla Commisione di merito un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali (592).

(Parere alla 6ª Commissione: rinvio dell'esame)

In considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo, il presidente SAPORITO propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità.

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (569)

(Parere alla 8ª Commissione: esame e rinvio)

Il presidente SAPORITO ricorda che l'articolo 32 della legge n. 223 del 1990, al comma 1, autorizza i privati a proseguire nell'esercizio degli impianti per un termine di 730 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Tale termine è scaduto il 23 agosto scorso ed il Ministero non è stato in grado di rilasciare tempestivamente tutte le concessioni, data la complessità degli adempimenti previsti e della documentazione a tal fine occorrente. Onde evitare che l'attività di diffusione sonora e televisiva svolta dai privati si trasformasse improvvisamente in un reato ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 223, ovvero si interrompesse, con danni incalcolabili per gli operatori del settore, si è reso pertanto necessario provvedere alla proroga di tale termine in via d'urgenza. La proroga risulta disposta indistintamente per tutte le emittenti radiofoniche, mentre per quelle televisive essa concerne esclusivamente quelle che risultino incluse negli elenchi delle aventi titolo al rilascio della concessione, approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992. Onde consentire l'adeguato approfondimento di tali profili da parte dei componenti la Sottocommissione e l'acquisizione degli opportuni chiarimenti da parte del Governo, il relatore propone conclusivamente di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

La Sottocommissione conviene.

Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica (574)

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Illustra il provvedimento il senatore GUZZETTI, rilevando che il decreto-legge n. 368 costituisce reiterazione di un precedente provvedimento d'urgenza, già approvato dal Senato e non convertito nei termini costituzionali. Dopo aver precisato che la reiterazione tiene conto degli emendamenti introdotti in sede parlamentare a tale precedente provvedimento d'urgenza, invita la Sottocommissione a formulare avviso favorevole.

Senza dibattito, la Sottocommissione dà quindi incarico al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 10.

## TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

## Sottocommissione per i pareri

#### GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Montresori, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

#### alla 6ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie e finanziarie (508): parere favorevole con osservazioni;

### alla 10<sup>a</sup> Commissione:

GIANOTTI ed altri: Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (402): rimessione alla sede plenaria.

# GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

## GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1992

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9ª Commissione:

«Misure urgenti nel settore lattiero-caseario» (575): parere favore-vole.

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

## **COMITATO PARITETICO**

delle Commissioni permanenti 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati

Venerdì 18 settembre 1992, ore 9

Procedure informative

Indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche: audizione di rappresentanti dell'ANCI e dei comuni di Torino, Roma, Napoli, Firenze, Venezia e Milano, nonchè di rappresentanti dell'UPI e delle province di Bologna, Reggio Calabria, Avellino e Genova.

,			
	•		
	·		